

NUOVO REGIME FORFETARIO

ADEMPIMENTO

Regime forfetario: Unico nuovo limiti ai ricavi e flat tax dal 2020

I commi da 9 a 11 della Legge di bilancio 2019 modificano, sostituendoli, i commi 54 e 55 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 che aveva istituito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'aliquota del 15 per cento.

DA SAPERE

Nuovo regime forfetario: come calcolare il reddito imponibile

La legge di Bilancio 2019 ha previsto un nuovo regime forfetario destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, e ha ampliato, rispetto al regime forfetario vigente nei periodi 2015-2018, la platea dei soggetti che vi possono accedere, innalzando e uniformando il limite massimo di ricavi/compensi a € 65.000 per tutti i destinatari e riducendo i requisiti necessari per fruire del regime. I soggetti forfetari determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo d'imposta il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP. Con quali aliquote?

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

Lavoro - Quota 100 e reddito di cittadinanza

Impresa - Transazioni commerciali - Saggio d'interesse ritardati pagamenti

Scadenze dal 24 gennaio al 7 febbraio 2019

ADEMPIMENTO

REGIME FORFETARIO: UNICO NUOVO LIMITI AI RICAVI E FLAT TAX DAL 2020

di Antonio Gigliotti

I commi da 9 a 11 della Legge di bilancio 2019 modificano, sostituendoli, i commi 54 e 55 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 che aveva istituito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'aliquota del 15 per cento.

AGEVOLAZIONE

Il regime forfetario è stato istituito dall'art. 1, nei commi da 54 ad 89, Legge n. 190/2014, e modificato in maniera importante dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).

Secondo le norme in vigore **fino al 31 dicembre 2018**, ai sensi del comma 54, potevano accedere al regime i soggetti che nell'anno precedente abbiano rispettato le seguenti condizioni relative a:

- ricavi e compensi;
- spese per l'impiego di lavoratori;
- costo complessivo dei beni strumentali.

Per quanto riguarda i **ricavi** è necessario che nell'anno solare precedente, i contribuenti abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO 2007 relativo all'attività d'impresa o professionale esercitata.

Le specifiche soglie tengono conto della diversa redditività dei settori economici.

Si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 ha aumentato il limite dei ricavi/compensi per ciascuno dei **9 gruppi di attività** a decorrere **dal 2016**.

Di seguito i valori in vigore:

SCHEMA DI SINTESI

Attività	Limite ricavi
Commercio (al dettaglio e all'ingrosso)	50.000
Commercio di alimenti e bevande Commercio ambulante di alimenti e bevande	40.000
Commercio ambulante non alimentare	30.000
Costruzioni e attività immobiliari	25.000
Intermediari del commercio	25.000
Servizi di alloggio e di ristorazione	50.000
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	30.000
Altre attività economiche	30.000
Industrie alimentari e delle bevande	45.000

REGIME FORFETARIO

La Legge di bilancio 2019 prevede un solo tetto ai ricavi pari a **65.000 euro**.

SCHEMA DI SINTESI

Attività	Limite ricavi
Commercio (al dettaglio e all'ingrosso)	65.000
Commercio di alimenti e bevande Commercio ambulante di alimenti e bevande	
Commercio ambulante non alimentare	
Costruzioni e attività immobiliari	
Intermediari del commercio	
Servizi di alloggio e di ristorazione	
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	
Altre attività economiche	
Industrie alimentari e delle bevande	

Spese per l'impiego di lavoratori

La **seconda condizione** attualmente in vigore per poter aderire e permanere nel regime, individuata nell'art. 1, comma 54, lett. b), Legge n. 190/2014, è che l'imprenditore o il lavoratore autonomo abbia sostenuto spese non superiori a € **5.000 lordi annui** per l'impiego di lavoratori.

In particolare, deve essere verificato che nell'anno precedente sia rispettato il limite di € 5.000 relativamente a spese per:

- lavoratori dipendenti;
- lavoro accessorio di cui all'art. 70, D.Lgs. n. 276/2003 (voucher);
- collaboratori coordinati e continuativi o collaboratori a progetto, ossia soggetti titolari di redditi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) e c)-bis, T.U.I.R.;
- spese per prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari, di cui all'art. 60, T.U.I.R., ossia prestazioni non ammesse in deduzione ai fini reddituali;
- compensi corrisposti ad associati in partecipazione con apporto di esclusivo lavoro, titolari di redditi di cui all'art. 53, comma 2, lett. c), T.U.I.R..

A seguito dell'introduzione dei nuovi contratti di prestazioni occasionali (art. 54-bis, D.L. n. 50/2017), non è chiaro se la causa ostativa in esame si applichi a tale fattispecie.

Attenzione

Secondo la legge di bilancio 2019 tale causa di esclusione risulta completamente **cancellata**.

Costo complessivo dei beni strumentali

Terzo requisito, attualmente in vigore, per accedere e/o permanere al regime fiscale forfetario, previsto nella lettera c), art. 1, comma 54, Legge di Stabilità 2015, è che il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 dell'esercizio precedente, al lordo dell'ammortamento, sia non superiore a € **20.000**.

Ai fini del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente).

Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.

Secondo l'art. 1, comma 54, lettera c) il contribuente può accedere al regime forfetario se: "il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro".

Si noti l'importante differenza rispetto al regime dei minimi: il limite dimensionale relativo ai beni strumentali previsto ai fini dell'accesso al regime forfetario non è misurato, come accadeva per i contribuenti minimi, in termini di flusso di acquisizioni di beni strumentali nell'arco del triennio solare precedente, ma di ammontare complessivo del costo dei beni posseduti al 31 dicembre.

Attenzione

Secondo la Legge di bilancio 2019 tale causa di esclusione risulta completamente **cancellata**.

Reddito da lavoro dipendente

La Legge n. 208/2015 aveva introdotto al comma 57 la nuova lett. d-bis) in base alla quale non possono avvalersi del regime in esame "i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato".

ATTENZIONE

Con la Legge di bilancio 2019 tale causa è stata **eliminata**.

Partecipazioni in società

Il nuovo comma 57 della legge di stabilità 2015, come modificato dal comma 9, lettera c), prevede che non possono avvalersi del regime forfetario gli **esercenti attività d'impresa, arti o professioni** che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (nuova lettera d) del comma 57 della legge di stabilità 2015).

Ai sensi della nuova lettera d-bis) del comma 57 della legge di stabilità 2015 non possono altresì avvalersi del regime le **persone fisiche** la cui attività sia

esercitata **prevalentemente** nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell'agevolazione in commento.

FLAT TAX

Dal 1° **gennaio 2020** entrerà in vigore un regime agevolato opzionale che ricalca, sotto numerosi aspetti, la disciplina del regime forfettario. In particolare, l'adozione del regime prevede ai fini dei redditi l'applicazione di una tassazione sostitutiva del reddito realizzato dalle persone fisiche soggette passive Iva, con applicazione di una tassazione fissa ("flat") pari al **20%** al reddito realizzato e ai fini Iva l'estraneità dal tributo; il contribuente non applica l'Iva sulle operazioni attive effettuate né detrae l'Iva addebitata in rivalsa.

Ambito applicativo

Sono interessate al nuovo regime sostitutivo le **persone fisiche** esercenti attività di impresa attività di lavoro autonomo.

La disposizione non trova applicazione per i soggetti diversi alle persone fisiche e cioè società di qualsiasi tipo e studi associati o enti non commerciali, stabili organizzazioni, ecc.

Soglia ricavi

La tassazione separata si applica in presenza di ricavi/compensi compresi tra euro 65.001 ed euro 100.000 conseguiti nell'anno precedente.

Funzionamento

Viene applicato al reddito d'impresa/lavoro autonomo determinato nei modi ordinari un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, addizionali regionali e comunali, e dell'IRAP pari al 20%, da parte delle persone fisiche imprenditori/lavoratori autonomi che nel periodo d'imposta

precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi/percepito compensi, compresi tra € 65.001 e € 100.000 ragguagliati ad anno.

Esoneri

I contribuenti (persone fisiche) che applicano l'imposta sostitutiva:

- non sono tenuti ad operare le ritenute alle fonte. Tuttavia nella dichiarazione dei redditi va indicato il **codice fiscale** del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi;
- sono esonerati dall'applicazione dell'IVA e dai relativi adempimenti, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica.

Semplificazioni e adempimenti

L'utilizzo del regime fiscale in oggetto comporta, per espressa disposizione di legge i medesimi esoneri da adempimenti applicabili al regime forfetario incluse le semplificazioni in materia di sostituti d'imposta.

Fatturazione elettronica

La norma prevede espressamente "l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127"; ciò comporta il fatto che ricorrerà l'obbligo di emettere **fattura in formato Xml** con contestuale obbligo di conservazione digitale delle fatture elettroniche, sia emesse che ricevute.

DECORRENZA

Le novità per il regime forfetario si applicano a partire dal **1° gennaio 2019**.

La **flat tax** al 20% si applica dal **1° gennaio 2020**.

DA SAPERE

NUOVO REGIME FORFETARIO: COME CALCOLARE IL REDDITO IMPONIBILE

*Di Paolo Parisi - Avvocato tributarista e societario in Trento e Bologna Paola Mazza -
Dottore commercialista in Napoli*

La legge di Bilancio 2019 ha previsto un nuovo regime forfetario destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, e ha ampliato, rispetto al regime forfetario vigente nei periodi 2015-2018, la platea dei soggetti che vi possono accedere, innalzando e uniformando il limite massimo di ricavi/compensi a € 65.000 per tutti i destinatari e riducendo i requisiti necessari per fruire del regime. I soggetti forfetari determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo d'imposta il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP. Con quali aliquote?

Nuovo regime forfetario: come calcolare il reddito imponibile

A decorrere dal 2019 viene prevista, per i contribuenti di dimensioni minime, la rivisitazione del regime forfetario vigente nei periodi 2015-2018 con un "nuovo" regime che prevede il pagamento forfetario di **un'unica imposta** in sostituzione di quelle dovute, con eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta: l'art. 1, commi da 9 a 11, della legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha, nella sostanza, riscritto il precedente regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, **ampliando** la platea dei **soggetti** che vi **possono accedere**, **innalzando** e uniformando il **limite massimo di ricavi/compensi** a € 65.000 per tutti i soggetti e **riducendo** i **requisiti** necessari per fruire del regime.

Attenzione

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso di determinati requisiti e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste: a differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio, possono accedere i soggetti già in attività.

Il regime forfetario, inoltre, non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica; la sua applicazione è, pertanto, subordinata solo al verificarsi delle condizioni di seguito descritte.

Requisiti di accesso e permanenza nel regime

Possono accedere (e permanere) al regime i soggetti che svolgono un'attività d'impresa, arte o professione che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, **non superiori a euro 65.000**. Il limite di ricavi/compensi è unico per qualsiasi soggetto aderisca al regime forfetario e a prescindere dal settore economico di appartenenza.

Attenzione

Quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all'accesso o alla permanenza nel regime forfetario, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Esempio

In presenza di esercizio contemporaneo di una attività di commercio all'ingrosso ricompresa nella Divisione 45 dei codici ATECO con ricavi pari a € 37.000 e di un'attività di intermediario del commercio rientrante nel Gruppo 46.1 con provvigioni pari a € 25.000 il contribuente potrà accedere al regime forfetario poiché la somma dei ricavi complessivi ($37.000 + 25.000 = 62.000$) è inferiore al limite dei 65.000 euro.

I ricavi o i compensi percepiti da coloro che applicano il “nuovo” regime forfetario, in ragione dell'esiguità della misura dell'imposta sostitutiva, **non** sono soggetti alla **ritenuta d'acconto**: è necessario che il contribuente rilasci un'**apposita dichiarazione al sostituto d'imposta** dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all'**imposta sostitutiva**. Tuttavia, ove il contribuente erroneamente abbia subito delle ritenute e non sia più possibile correggere l'errore, le stesse potranno essere chieste a rimborso, con le modalità previste all'articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973, ovvero in alternativa, scomutate in dichiarazione dei redditi, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d'imposta.

Cause di esclusione dal regime

Ulteriormente, non possono aderire al regime dei forfetari i contribuenti che nello stesso periodo d'imposta di eventuale fruizione del regime agevolato:

a) si avvalgono di **regimi speciali** ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito quali:

- agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972);
- vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- commercio dei fiammiferi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- editoria (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 (art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
- agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter D.P.R. n. 633/1972);
- agriturismo (art. 5, comma 2, legge n. 413/1991);
- vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973);
- rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art. 36 D.L. n. 41/1995);
- agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis D.L. n. 41/1995);

b) sono **non residenti**, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea, o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e **producono** in Italia almeno il **75%** del **reddito complessivamente prodotto**;

c) effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di **cessione di fabbricati** e relative porzioni o di terreni edificabili (di cui all'art. 10, comma 1, n. 8), D.P.R. n. 633/1972), ovvero cessioni intracomunitarie di **mezzi di trasporto nuovi** (di cui all'art. 53, comma 1, D.L. n. 331/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 427/1993);

d) partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR, o che **controllano direttamente o indirettamente** società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Attenzione

L'introduzione del riferimento alle **società a responsabilità limitata** "non in regime di trasparenza" va letta come causa preclusiva solamente se consente il controllo, anche indiretto, della società e la società opera in realtà **economiche** riconducibili a quel socio che svolge l'attività in regime forfetario.

e) le **persone fisiche** la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono **in corso rapporti di lavoro** o erano intercorsi rapporti di lavoro **nei due precedenti periodi d'imposta**, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

La norma appare intesa ad evitare un **incentivo indiretto alla trasformazione** di rapporti di lavoro dipendente in **altre forme contrattuali** che godono dell'agevolazione. Si segnala, inoltre, che dalla norma viene espunto il vigente tetto dei 30.000 euro, percepiti da reddito da lavoro dipendente o assimilabile, oltre il quale opera l'esclusione dal regime forfetario.

Attenzione

Il contribuente forfetario può effettuare le seguenti **operazioni con l'estero**:

- cessioni di beni intracomunitarie;
- acquisti di beni intracomunitari;
- prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi;
- importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate, fermo restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare utilizzando il *plafond* ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.L. n. 331/1993 (comma 58, lett. e)).

Determinazione del reddito e aliquote da applicare

I soggetti forfetari determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo d'imposta il **coefficiente di redditività** diversificato a seconda del **codice ATECO** che contraddistingue l'attività esercitata.

Coefficienti di redditività distinti per codice ATECO		
Coefficiente di redditività	Settore	Codice attività
40%	Industrie alimentari e delle bevande	10 e 11
40%	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9
40%	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81
54%	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 e 47.89
86%	Costruzioni e attività immobiliari	41, 42, 43, 68
62%	Intermediari del commercio	46.1
40%	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	55 e 56
78%	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88
67%	Altre attività economiche	da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99

Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al **15%**. Nel caso di **imprese familiari** di cui all'art. 5, comma 4, del T.U.I.R., l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.

Viene confermata la **riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dal 15% al 5%**, per i **primi 5 anni dell'attività** in presenza di determinati requisiti previsti al comma 65 della legge n. 190/2014:

a) il contribuente **non** abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, **attività artistica, professionale ovvero d'impresa**, anche in forma associata o familiare;

- b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera **prosecuzione di altra attività** precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi **ricavi e compensi**, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, **non sia superiore ai limiti previsti**.

Rettifica della detrazione IVA

L'applicazione del regime comporta, altresì, la rettifica dell'IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il **regime ordinario**, ai sensi dell'art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972 (comma 61).

Si ricorda che, nel caso di ingresso nel regime, l'IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere **rettificata in un'unica soluzione**, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Definizione agevolata dei PVC

Può definire, con le agevolazioni previste dal decreto fiscale, i processi verbali di constatazione notificati entro il 24 ottobre 2018, anche il contribuente che ha ommesso la relativa dichiarazione. Inoltre, la definizione agevolata è possibile per singolo periodo d'imposta e anche se si è già effettuato il ravvedimento di parte del contenuto del PVC. Sono alcuni dei chiarimenti operativi contenuti nel provvedimento 23 gennaio 2019 con cui l'Agenzia delle entrate ha emanato le modalità applicative della definizione agevolata contenuta nell'art. 1 del D.L. n. 119/2018.

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23/01/2019

PVC - Codici tributo e causali per la definizione

Istituiti i codici tributo e le causali per procedere con il versamento delle somme dovute ai fini del perfezionamento della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione prevista dal D.L. n. 119/2018. Il versamento delle somme (in un'unica soluzione ovvero rateale) deve essere effettuato tramite modello F24 entro la data del 31 maggio 2019 (prima rata in caso di pagamento rateale).

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 23/01/2019, n. 8/E

Antiriciclaggio - Regole tecniche per i commercialisti

Arrivano le regole tecniche per i commercialisti in materia di antiriciclaggio: riflettori puntati su valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione di documenti, dati e informazioni. Per consentire agli iscritti l'apprendimento e la corretta applicazione delle regole tecniche, il CNDCEC promuoverà nei prossimi sei mesi specifiche attività di formazione in modalità e-learning. Una volta decorso tale periodo le regole saranno considerate vincolanti per gli iscritti.

CNDCEC, Documento gennaio 2019

Fatturazione elettronica appalti pubblici

Pubblicato in GU il decreto attuativo della direttiva UE n. 2014/55 in materia di fatturazione elettronica nell'ambito degli appalti pubblici. Il decreto, in vigore il 1° febbraio 2019, si applica nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, delle amministrazioni pubbliche. A partire dal 18 aprile 2019 tali soggetti devono adempiere all'obbligo di ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica nell'ambito degli appalti pubblici.

D.Lgs. 27/12/2018, n. 148 (G.U. 17/01/2019, n. 14)

Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

L'Agenzia delle Entrate ha reso nuovi chiarimenti in merito alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Nel caso di vendita diretta al pubblico ogni punto vendita deve disporre di un proprio Server-RT.

Agenzia delle Entrate, Risposta 22/01/2019, n. 9

Sanzioni in materia di lavoro - Codice tributo

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per consentire il versamento delle maggiorazioni delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposte dalla legge di Bilancio 2019. Si tratta del codice tributo VAET; il versamento deve essere effettuato con modello F23.

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 22/01/2019, n. 7/E

Fatturazione elettronica tra privati

L'Agenzia delle Entrate ha fornito risposta ai numerosi quesiti sulla fatturazione elettronica formulati dal Consiglio nazionale dei commercialisti nel corso del Videoforum "La fatturazione elettronica tra privati: i chiarimenti ai dubbi della prima fase di applicazione delle nuove procedure".

Tra gli argomenti toccati: contenuto delle fatture elettroniche, emissione e ricezione, conservazione, QR code e spese per carburanti.

CNDCEC, Nota informativa 21/01/2019 n. 7/2019

Aliquota IVA ridotta

Sulle cessioni di integratori alimentari trova applicazione l'aliquota IVA del 10 per cento.

Agenzia delle Entrate, Risposta 18/01/2019, n. 8

Bonus formazione 4.0

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 17/01/2019, n. 6/E

Cessione crediti d'imposta richiesti a rimborso

Affinché la cessione del credito d'imposta richiesto a rimborso sia efficace anche nei confronti dell'Erario, è necessario che l'atto di cessione del credito d'imposta venga redatto nella forma di atto pubblico ovvero di scrittura privata autenticata e sia notificato al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e all'Agente della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale.

Agenzia delle Entrate, Risposta a consulenza giuridica 17/01/2019, n. 1

Rappresentante fiscale di intermediario estero

La banca estera che detiene in conto proprio attività finanziarie emesse dallo Stato

italiano ovvero da emittenti italiani, può procedere con la nomina di un proprio rappresentante fiscale all'interno del territorio dello Stato italiano, anche se dispone di una stabile organizzazione (filiale) in Italia. Ciò a condizione che la filiale italiana (stabile organizzazione) della banca estera non svolga in Italia attività di custodia dei titoli per le quali assume il ruolo di sostituto d'imposta.

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 16/01/2019, n. 5/E

IMPRESA

Transazioni commerciali - Saggio d'interesse per ritardati pagamenti

Fissato, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2019, il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali allo zero per cento.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato 22/01/2019 (GU 22/01/2019, n. 18)

Società schermo e sequestro preventivo nei confronti dell'Amministratore

In caso di reati commessi dal legale rappresentate a favore dell'ente, al fine di applicare una futura confisca del profitto del reato, è previsto il sequestro per equivalente. Tuttavia è possibile disporre il sequestro preventivo diretto in tutte le ipotesi in cui vi sia un rapporto patologico tra la persona fisica e quella giuridica, al punto tale che quest'ultima risulti di mera facciata e del tutto inconsistente.

Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza 16/01/2019, n. 1971

LAVORO

Retribuzioni convenzionali 2019

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto all'aggiornamento annuale delle retribuzioni convenzionali da utilizzare per calcolare la contribuzione e la tassazione in capo ai lavoratori occupati all'estero.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dm 21/12/2018 (G.U. 17/01/2019, n. 14)

Reddito di cittadinanza

Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge che disciplina il reddito di cittadinanza. La misura partirà dal mese di aprile e prevede l'erogazione di integrazioni reddituali a disoccupati e pensionati anche stranieri, purchè legittimamente residenti in Italia da almeno 10 anni.

Consiglio dei Ministri, seduta del 17/01/2019

Quota 100

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che disciplina l'accesso alla pensione anticipata con i requisiti della cosiddetta Quota 100. Il provvedimento stabilisce dunque le regole per l'attuazione di una delle misure cardine della legge di Bilancio 2019, la norma che permette a chi ha almeno 62 anni di età e 38 di contributi versati, di andare in pensione in anticipo. Confermata inoltre la proroga di opzione donna e la tutela dei lavoratori precoci.

Consiglio dei Ministri, seduta del 17/01/2019



AGENDA

Scadenze dal 24 gennaio al 7 febbraio 2019

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
GENNAIO 2019		
Venerdì 25	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni	
Lunedì 28	Ravvedimento acconto Iva	
Martedì 29	Presentazione del Mod. 770/2018 entro 90 giorni dalla scadenza	
	Presentazione del Mod. Redditi 2018 ed IRAP 2018 entro 90 giorni dalla scadenza	
Mercoledì 30	Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	
	Versamento imposte dichiarazioni eredi con maggiorazione dello 0,40 per cento	
Giovedì 31	Adempimenti IVA di fine mese	
	Comunicazione al Ministero per erogazioni liberali beni culturali	
	Comunicazione dati tessera sanitaria	
	Dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in modo virtuale	
	Emissione delle fatture IVA per imballaggi non restituiti	
	Imposta comunale sulla pubblicità	
	Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria	
	Opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie	

	Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento	
	Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2018 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	
	Presentazione dichiarazione sostitutiva canone RAI	
	Redditi fondiari: denuncia e variazione del reddito dei terreni	
	Termine processo di conservazione fatture elettroniche	
	Termine sottoscrizione inventario per i soggetti che presentano la dichiarazione in via telematica	
	Trasmissione corrispettivi cessioni di benzina e gasolio	
	Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo	
	Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Redditi 2018 da parte di società di persone che hanno avuto operazioni straordinarie	
	Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2018 e IRAP 2018 società con esercizio a cavallo	
	Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche	